



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 29/5 DEL 24.7.2013

Oggetto: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012. Direttive regionali per l'applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, preliminarmente ricorda che il D.P.R. n. 194 del 8 febbraio 2001 disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e riferisce che con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U n. 27 del 1 febbraio 2013, sono stati forniti i nuovi indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

Riferisce che l'attivazione delle Organizzazioni di volontariato e l'applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001, art. 9 (rimborsi ai datori di lavoro dei volontari) e art. 10 (rimborso spese sostenute dalle organizzazioni), sono finalizzati alla partecipazione delle medesime Organizzazioni alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di cui all'art. 2 della Legge n. 225/1992.

L'Assessore ricorda che, in attuazione della suddetta Direttiva, con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/30 del 5 giugno 2013 è stato istituito, presso la Direzione generale della Protezione civile, l'Elenco regionale del Volontariato di Protezione civile che costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni di volontariato da parte della protezione civile regionale e delle autorità locali di Protezione Civile (province e comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001.

La suddetta Direttiva, che entra in vigore dal 1 agosto 2013, prevede che l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001 avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio o nel limite delle risorse specificatamente stanziare, nel caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) dell'art. 2 della L n. 225/1992 e nel caso di attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, in coerenza con le indicazioni fornite dallo



stesso Dipartimento. In questo caso restano in capo alla protezione civile regionale, come da circolari di applicazione del Dipartimento della Protezione Civile, i compiti di istruttoria e verifica.

Mentre, l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001 avviene a cura delle strutture di protezione civile della Regione territorialmente competente, con oneri a carico del proprio Bilancio e nel limite delle risorse all'uopo stanziato, nel caso o in vista degli eventi di rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della Legge n. 225/1992.

Inoltre, la stessa Direttiva prevede che, nel caso di eventi che, seppur circoscritti al territorio di un solo Comune, possono comportare grave rischio per la pubblica incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone, se si attivano le procedure previste dal Piano comunale di protezione civile, compresa l'istituzione temporanea del COC (Centro Operativo Comunale), l'Amministrazione comunale può disporre l'attivazione delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale del Volontariato di Protezione civile, anche per il tramite della Regione, e a questa richiedere l'autorizzazione per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001.

Infine, la Direttiva chiarisce gli ambiti di impiego del Volontariato di protezione civile relativamente alle attività di ricerca dispersi specificando che rientrano direttamente tra le attività di protezione civile, quelle connesse alla ricerca di persone disperse nei contesti di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992; mentre per attività di ricerca dispersi in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo e da quello acquatico, è consentita l'attivazione delle Organizzazioni di volontariato a condizione che la richiesta sia formalmente avanzata da un'autorità competente in coerenza con quanto ad oggi previsto dai Piani prefettizi vigenti in materia di dispersi.

Pertanto, l'Assessore ritiene necessario definire, per quanto di specifica competenza della protezione civile regionale, i criteri per l'individuazione dei casi e delle procedure per l'autorizzazione e l'applicazione dei suddetti benefici alle Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile e, pertanto, propone che:

1. nel caso in cui la Direzione generale della Protezione civile emani un bollettino di criticità elevata per rischio idrogeologico e idraulico, per una o più zone d'allerta, la stessa Direzione può autorizzare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001 per le attività di presidio territoriale e idraulico per le Organizzazioni regolarmente attivate dalle autorità competenti (provincia e comune) nell'ambito della zona di allerta interessata dall'avviso, previa richiesta e quantificazione delle spese da parte dell'Ente che dispone l'attivazione;



2. nel caso in cui la Direzione generale della Protezione civile emani un bollettino di pericolosità estrema per rischio incendi, per uno o più ambiti provinciali, secondo le procedure previste dal Piano Regionale Antincendio, la stessa Direzione può autorizzare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001 per le attività di presidio e lotta attiva per le Organizzazioni regolarmente attivate dalle autorità competenti (provincia, comune, cop, soup) nelle zone interessate dal bollettino, previa richiesta e quantificazione delle spese da parte dell'Ente che dispone l'attivazione;
3. al verificarsi degli eventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della Legge n. 225/1992, su richiesta degli enti (provincia e comune) che dispongono l'attivazione delle Organizzazioni di volontariato, la Direzione generale della Protezione civile può autorizzare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001, previa quantificazione delle risorse necessarie da parte dell'Ente richiedente;
4. nel caso di eventi che, seppur circoscritti al territorio di un solo Comune, possono comportare grave rischio per la pubblica incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone, la Direzione generale della Protezione civile può autorizzare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001, su richiesta dell'Amministrazione comunale, solo se se risultano attivate le procedure previste dal Piano comunale di protezione civile, compresa l'istituzione temporanea del COC (Centro Operativo Comunale) e previa quantificazione delle risorse necessarie da parte dell'Ente richiedente;
5. nel caso di attività di ricerca dispersi in contesti diversi di quelli di cui all'art. 2 della L. n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo e da quello acquatico, l'eventuale applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001 può essere autorizzata dalla Direzione generale della Protezione civile, su richiesta dell'Ente (provincia o comune) che dispone l'attivazione, previa verifica del rispetto delle procedure di attivazione del volontariato previste dalla Direttiva del 9 novembre 2012 e dai relativi Piani delle Prefetture;
6. nel caso in cui l'attivazione sia disposta direttamente dalla Direzione generale della Protezione civile, la stessa direzione verifica le condizioni per l'applicabilità dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001.

Successivamente all'autorizzazione, se del caso, l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001 è sempre subordinata alla ricezione, da parte della Direzione generale della Protezione civile, di idonea documentazione comprovante l'attivazione formale dell'Organizzazione di volontariato, l'attestazione dell'intervento delle Organizzazioni e dei



volontari, i costi sostenuti dalle Organizzazioni e dai datori di lavoro dei volontari. La documentazione, per la necessaria istruttoria e verifica, deve pervenire entro il limite massimo di 2 anni dalla conclusione dell'intervento.

I relativi procedimenti contabili di impegno e liquidazione sono in carico al competente Servizio della Direzione generale della Protezione civile e graveranno sull'UPB S04.03.005 - capitoli SC04.0424 e SC 04.0425.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, propone di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile per porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti e per fornire opportuna modulistica agli enti (Comuni e Province) ed alle Organizzazioni di volontariato per l'applicazione di quanto previsto nella presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile

DELIBERA

- di disporre, ai fini dell'individuazione dei casi e delle procedure per l'autorizzazione e l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001 in favore delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/30 del 5 giugno 2013, dalla data di entrata in vigore della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U n. 27 del 1 febbraio 2013, che:
 1. nel caso in cui la Direzione generale della Protezione civile emani un bollettino di criticità elevata per rischio idrogeologico e idraulico, per una o più zona d'allerta, la stessa Direzione può autorizzare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001 per le attività di presidio territoriale e idraulico per le Organizzazioni regolarmente attivate dalle autorità competenti (provincia e comune) nell'ambito della zona di allerta interessata dall'avviso, previa richiesta e quantificazione delle spese da parte dell'Ente che dispone l'attivazione;
 2. nel caso in cui la Direzione generale della Protezione civile emani un bollettino di pericolosità estrema, per uno o più ambiti provinciali, secondo le procedure previste dal Piano Regionale Antincendio, la stessa Direzione può autorizzare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001 per le attività di presidio e lotta



- attiva per le Organizzazioni regolarmente attivate dalle autorità competenti (provincia, comune, cop, soup) nelle zone interessate dal bollettino, previa richiesta e quantificazione delle spese da parte dell'Ente che dispone l'attivazione;
3. al verificarsi degli eventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della Legge n. 225/1992, su richiesta degli enti (provincia e comune) che dispongono l'attivazione delle Organizzazioni di volontariato, la Direzione generale della Protezione civile può autorizzare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001, previa quantificazione delle risorse necessarie da parte dell'Ente richiedente;
 4. nel caso di eventi che, seppur circoscritti al territorio di un solo Comune, possono comportare grave rischio per la pubblica incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone, la Direzione generale della Protezione civile può autorizzare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001, su richiesta dell'Amministrazione comunale, solo se se risultano attivate le procedure previste dal Piano comunale di protezione civile, compresa l'istituzione temporanea del COC (Centro Operativo Comunale) e previa quantificazione delle risorse necessarie da parte dell'Ente richiedente;
 5. nel caso di attività di ricerca dispersi in contesti diversi di quelli di cui all'art. 2 della Legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo e da quello acquatico, l'eventuale applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del DPR 194/2001 può essere autorizzata dalla Direzione generale della Protezione civile, su richiesta dell'Ente (provincia o comune) che dispone l'attivazione, previa verifica del rispetto delle procedure di attivazione del volontariato previste dalla Direttiva del 9 novembre 2012 e dai relativi Piani delle Prefetture;
 6. nel caso in cui l'attivazione sia disposta direttamente dalla Direzione generale della Protezione civile, la stessa direzione verifica le condizioni per l'applicabilità dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001.

Successivamente all'autorizzazione, se del caso, l'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 e all'art. 10 del D.P.R. n. 194/2001 è sempre subordinata alla ricezione, da parte della Direzione generale della Protezione civile, dell'attivazione formale dell'Organizzazione di volontariato e della documentazione attestante l'intervento delle Organizzazioni e i costi sostenuti, la quale, per la necessaria istruttoria di verifica, deve pervenire entro il limite massimo di 2 anni dalla conclusione dell'intervento.



I relativi procedimenti contabili di impegno e liquidazione sono in carico al competente Servizio della Direzione generale della Protezione civile e graveranno sull'UPB S04.03.005 - capitoli SC04.0424 e SC 04.0425;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione civile per porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti e per fornire opportuna modulistica agli enti (Comuni e Province) ed alle Organizzazioni di volontariato per l'applicazione di quanto previsto nella presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci